

Consiglio di Stato, e in materia di eleggibilità il Consiglio comunale, la Corte di Appello e la Corte di Cassazione. Sicchè non è il caso d'innovare a quello che già la legge attuale stabilisce con sufficiente chiarezza.

PRESIDENTE. Onorevole Casertano, scusi se la interrompo. L'emendamento proposto dall'onorevole Fulci continua nelle ultime parole: «...ed in mancanza il candidato di qualsiasi altra lista che abbia dopo gli eletti la cifra più alta». Questa è un'aggiunta al testo della Commissione.

CASERTANO, *relatore*. Secondo la legge attuale viene sempre sostituito colui che viene dopo l'eletto. Questo è il testo della legge in vigore.

In caso di ineleggibilità viene sostituito colui che ha riportato maggior numero di voti, e, in mancanza, colui che ha riportato maggior numero di voti dei candidati delle altre liste.

In sostanza l'emendamento Fulci trasporta il sistema votato di recente per le elezioni politiche alle elezioni amministrative, e perciò non mi oppongo.

Mi oppongo invece all'emendamento dell'onorevole Buffoni fatto proprio dall'onorevole Vella.

Se allarghiamo i casi di sostituzione alle morti che possono avvenire infra due anni, e peggio, alle dimissioni, diamo luogo alle sostituzioni fittizie, perchè è facile portare dei candidati che raccolgano largo numero di suffragi, e completare poi le liste con nomi poco importanti, in modo che coloro che vengono eletti si dimettano, e cedano il loro posto a quelli che vengono dopo nella lista.

Ripeto, si dà luogo facilmente a cambiamenti fittizi; onde è che anche nella legge elettorale politica non si volle accettare la sostituzione per dimissioni.

Eguale è per il caso di morte. È vero che queste sostituzioni sono passate per le elezioni politiche; ma non so se tutti siano contenti di avere approvato quell'articolo che ha messo alle costole dei deputati le deprecazioni di coloro che vogliono subentrare. Capisco che è un concetto sentimentale, questo; ma ad ogni modo la legge già provvede. Qualora il Consiglio sia ridotto di oltre un terzo, si provvede alle elezioni parziali. Sicchè, se i morti o anche le dimissioni arrivano a questa riduzione, si fa luogo alle elezioni parziali secondo che provvede la legge.

Per queste ragioni non posso accogliere l'emendamento proposto dall'onorevole Buffoni.

PRESIDENTE. Onorevole Fulci mantiene il suo emendamento? In sostanza il relatore lo accetta.

FULCI. La divergenza è semplicemente sulla parola « preesistente ». Debbo dichiarare che se io la ho usata, è puramente e semplicemente perchè è usata nella legge Turati. Fu, forse, una incongruenza, mi si scusi la parola; ma una volta che questa parola è stata usata, ho creduto utile mantenerla, per evitare i cavilli dei commentatori.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CASERTANO, *relatore*. Nella legge elettorale politica occorre mettere la parola « preesistente » perchè la legge elettorale politica non prevedeva per questi casi se non sostituzioni mercè elezioni. Si dovette, cioè, necessariamente mettere quell'inciso che nella legge elettorale amministrativa non occorre, perchè la legge elettorale amministrativa dispone distinguendo decadenza da ineleggibilità. Ineleggibilità è quella che preesiste alle elezioni e dà luogo a sostituzione; la decadenza, anche se per causa preesistente, non produce sostituzione. Quindi, secondo l'ermeneutica giuridica ordinaria, non occorre aggiungere quello che già dalla legge appare chiaro.

PRESIDENTE. L'onorevole Vella mantiene il suo emendamento?

VELLA. Ritiro l'emendamento nella parte che riguarda le dimissioni, accettando le argomentazioni dell'onorevole relatore. Dovrei insistere invece per il caso di morte e limitarlo ad un anno, secondo quanto abbiamo adottato nella legge elettorale politica. Se questa deliberazione è stata presa dalla Camera per ragioni sentimentali, a me non riguarda. Qui siamo per mettere la legge elettorale amministrativa in analogia con quella politica. Perciò insisto nell'emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Matteotti. Ne ha facoltà.

MATTEOTTI. Credo che sia sfuggita al relatore una parte dell'emendamento Fulci: l'onorevole Fulci propone che se muore l'eletto di una lista, gli si debba sostituire, nel caso che non vi sia un candidato della stessa lista, un candidato di un'altra lista, che ha riportato il maggior numero di voti. Con quest'emendamento si verrebbe a rovesciare tutta quanta la proporzione delle elezioni, poichè la morte di un eletto dovrebbe portare ad aumentare la lista avversaria. Ciò non è ammissibile.

PRESIDENTE. Onorevole Fulci, ella insiste sulla frase: « preesistente alle elezioni »?

FULCI. Non insisto.